



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12 del Registro

data 29.03.2019

OGGETTO: Regolamento Tari.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo, nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (edificio Marconi), auto-convocato per le ore 10.00 dal Presidente del Consiglio **Cav. Dott. Pietro Scravaglieri**, si è riunito il Consiglio Comunale seduta ordinaria di rinvio, quale continuazione della seduta del 25.3.2019.

Alla prima convocazione di oggi, partecipata per auto convocazione agli interessati, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	
SCRAVAGLIERI PIETRO	P		
INGRASSIA MARCO	p		
PROIETTO ROSALINDA	p		
MAZZAGLIA ADELE		A	
RIZZO ROBERTA	P		
CASTIGLIONE PROSPERO	P		
PICONE GIUSEPPE	P		
PRIVITERA SANTO	p		
TURANO CATERINA	P		
IACONA CONCETTA	P		

Totale

09

01

Presiede il **Cav. Dott. Pietro Scravaglieri**.

Sono presenti Il Sindaco **Dott. Carmelo Scravaglieri**, la Vice Sindaca **Rita Papa** e l'Assessore **Rosalinda Proietto**.

Partecipano, a supporto del Consiglio, il Segretario Comunale, **dott. Filippo Ensabella**, il dr. **Nicolò Saccullo** (Responsabile Urp e incaricato alla verbalizzazione) e **Maria Rita Zinna** (Segreteria).

Il **PRESIDENTE PIETRO SCRAVAGLIERI** invita il Segretario **Dott. Ensabella** a chiamare l'appello nominale. Risultano presenti n.9

Consiglieri e il Presidente constatata la presenza del numero legale, essendo presenti n.09 Consiglieri su 12 assegnati e 10 in carica, dichiara aperta la Seduta.

PRESIDENTE PIETRO SCRAVAGLIERI: il Consiglio di stamattina costituisce la continuazione della seduta del 25.03.2019. Questa Amministrazione sta procedendo all'aggiornamento del Regolamento del 2014, apportando modifiche e integrazioni al fine di adeguarlo alla nuova normativa. E' stata inserita la somma per l'adozione dei cani. Previsto uno sconto di massimo 500 euro all'anno per la famiglia che adotta una cane randagio. Questa somma verrà spalmata sul costo complessivo della N.U. che si aggira intorno a 580 mila euro. Sono previste anche delle penalità. Il dott. Mingrino al riguardo ha effettuato ricerche per l'approntamento del Regolamento.

SINDACO CARMELO SCRAVAGLIERI: Intanto ringrazio il Presidente e i Consiglieri Castiglione e Privitera per il lavoro svolto. Questo è un atto dovuto, previsto dalla legge. Non vogliamo fare polemiche nel dire che doveva essere fatto prima. Con questo Regolamento l'80-85% della popolazione conseguirà un risparmio. Altre utenze non domestiche registreranno un leggero aumento. Le famiglie non avranno aggravii.

CONSIGLIERA ROBERTA RIZZO: vorrei fare una premessa come Capo gruppo e come Consigliera. Ci siamo trovati a dover affrontare una problematica che era stata rinviata da chi ci ha preceduti. La legge del 2014 imponeva di adeguare le tariffe. Mentre gli altri Comuni le hanno adeguate negli anni. Noi siamo per il rispetto delle regole e della legalità. Stiamo approvando un Regolamento col parere favorevole della Revisore dei conti. Stiamo eseguendo le direttive della legge. Volevo chiarire che c'è differenza tra equità ed uguaglianza. Equità vuol dire offrire a tutti le stesse opportunità. Altre differenze occorre fare tra residenti e non e tra attività commerciali e civili abitazioni. La legge così ha imposto all'Amministrazione di differenziare le tariffe. Ci saranno due coefficienti: uno fisso e l'altro variabile. Ci saranno agevolazioni per chi effettuerà bene la differenziata.

CONSIGLIERE PROSPERO CASTIGLIONE: il Regolamento è cambiato. Se i rifiuti li producono le persone. Coloro che sono all'estero ovviamente avranno una riduzione. I ringraziamenti vanno estesi agli altri Consiglieri per i loro suggerimenti. Con il nuovo sistema abbiamo ottenuto un abbattimento di circa il 7-8% sul costo complessivo del servizio che si aggira intorno a 578 mila euro. Tale costo viene suddiviso in due, fisso: euro 131 mila euro, e variabile: 446 mila euro. Tale costo complessivo graverà per l'80% sulle utenze domestiche e per il 20 % su quelle non domestiche. Il costo in bolletta varierà in base anche ai componenti della famiglia. Si è visto che le utenze domestiche conseguiranno dei risparmi. Prima la tariffa era iniqua. Oggi è diventata più equa. Durante la campagna elettorale avevamo assicurato: miglior servizio con minor costo. Vediamo se è possibile collegare il Ccr con l'Ufficio Tributi del Comune. Altri risparmi verranno con l'utilizzo di compostiere di comunità, in quanto l'umido incide per il 40% sul totale dei rifiuti. Per cui si otterranno risparmi per il conferimento dei rifiuti in discarica. Mentre le attività commerciali potranno dedurre il costo. Se ci saranno delle irregolarità come Consiglio ci impegniamo ad eliminarle il prossimo anno.

CONSIGLIERE SANTO PRIVITERA: ringrazio tutti i Consiglieri e l'Amministrazione in quanto ci siamo attivati tutti. Con questo Regolamento ci sono dei vantaggi: abbiamo cambiato la tariffa da Tarsu a Tari, l'80% delle famiglie conseguirà risparmi, il tributo verrà pagato in 5 rate e gli utenti commerciali potranno dedurre il costo.

PRESIDENTE PIETRO SCRAVAGLIERI: sono 39 gli articoli che compongono il Regolamento. La rateizzazione in 5 rate l'avevamo approvata già lo scorso anno per agevolare i cittadini. La bolletta può essere pagata anche in un'unica soluzione.

Il **Presidente**, non essendoci altri interventi, pone il punto alla votazione del Consiglio, il cui risultato è il seguente: Consiglieri presenti e votanti n.9 - voti favorevoli n.9. Il punto è approvato all'unanimità. Il voto è stato espresso per alzata di mano. Il Consiglio, col medesimo risultato, conferisce anche l'immediata esecutività all'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta posta al 1° punto all'O.D.G. integrativo prot. nr.2.967 del 20.03.2019, ad oggetto: **Regolamento Tari.**
- VISTO l'esito della votazione sopra riportata;
- VISTO il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;
- VISTO L'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

Di APPROVARE all'unanimità, conferendo all'atto anche l'immediata esecutività, la proposta posta al 1° punto all'O.D.G. integrativo prot. nr.2.967 del 20.03.2019, ad oggetto: **Regolamento Tari.**

COMUNE DI CATENANUOVA
L'ORGANO DI REVISIONE:
DR. FRANCESCA MAUGERI

VERBALE N. 3 DEL REVISORE UNICO DEL 11.03.2019

OGGETTO: PARERE ai sensi dell'art. 239 TUEL su proposta regolamento TARI

L'anno 2019 il giorno undici del mese di marzo la sottoscritta dott.ssa Francesca Maugeri, Revisore Unico del Comune di Catenanuova, preso atto che in data 08.03.2019 ha ricevuto a mezzo pec dall'Ufficio di Ragioneria del Comune documentazione e richiesta di parere sulla proposta di delibera relativa all'approvazione del Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)

vista la proposta di deliberazione dell'08.03.2019

vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile dell'08.03.2019

considerato che la scrivente non ha osservazioni in relazione alla suddetta proposta di delibera compresi gli allegati che ne sono parte sostanziale

esprime

ai sensi dell'art. 239 TUEL lettera b) parere favorevole alla suindicata proposta così come formulata.

Il Revisore Unico

Dr. Francesca Maugeri





COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale

OGGETTO: Adozione **REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Il sottoscritto, **PREMESSO** che:

l'art. 1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell' IMU, della TASI e della TARI;

è necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento Tari, approvato con Delibera n. 41, del 29/09/14 e successive modifiche ed integrazioni;

la potestà regolamentare generale dei Comuni, stabilita dall'art. 52, del DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446;

è competenza del Consiglio Comunale approvare il presente atto;

VISTO il T.U.E.L. e l'O.R.E.L. della Regione Siciliana

P R O P O N E C H E I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

1. Approvi il **REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**, come da schema allegato alla presente Delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. deleghi il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Mingrino Davide)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Presupposto del tributo
- Art. 2 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 5 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 6 - Determinazione della superficie tassabile
- Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzione superficarie
- Art. 8 - Rifiuti speciali assimilati al riciclo in modo autonomo

TITOLO II - TARIFFA

- ART. 9 - Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 12 - Piano Finanziario
- Art. 13 - Articolazione delle tariffe del tributo
- Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18 - Obbligazione tributaria

TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 19 - Mancato svolgimento del servizio
- Art. 20 - Zone non Servite
- Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22 - Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche
- Art. 23 - Altre agevolazioni
- Art. 24 - Cumulo di riduzioni
- Art. 25 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - VERSAMENTO

- Art. 26 - Tributo giornaliero
- Art. 27 - Tributo provinciale
- Art. 28 - Riscossione
- Art. 29 - Dichiarazione Tari
- Art. 30 - Rimborsi e compensazione
- Art. 31 - Funzionario responsabile

TITOLO V - ACCERTAMENTO

- Art. 32 - Verifiche ed Accertamenti
- Art. 33 - Sanzioni ed interessi
- Art. 34 - Accertamento con adesione
- Art. 35 - Riscossione coattiva
- Art. 36 - Importi minimi

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 – Trattamento dei dati personali
- Art. 38 – Norma di rinvio
- Art. 39 – Entrata in vigore e norme finali

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- Locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e

i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Ai soli fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n.138/1998.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di riduzione del 50%.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal

processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/13, per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 è stabilita nell'Allegato 1. La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 35 per cento della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovute per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

2. Per il recupero degli imballaggi e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di gennaio dell'anno successivo.

TITOLO II - TARIFFA

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata in decurtazione nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 12 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune in tempo utile per consentire la sua approvazione entro il termine stabilito dalla legge per l'adozione del bilancio di previsione.
2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del DPR 158/99.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999;

c. nel piano finanziario vanno inserite le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura:

- a. totale dei proventi derivanti dal recupero dei materiali raccolti in maniera differenziata;
- b. totale del minor costo per la riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

5. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero di componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo relativo alla Dichiarazione, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano dimorante in casa di riposo.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 1 (uno).

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3 (tre), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate

sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività economica è determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti. La stessa, nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) è frazionata fra le arie categorie in base alla destinazione d'uso effettiva dei locali.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.
2. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
3. Il mancato svolgimento del servizio deve essere attestato dall'azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana, ovvero deve risultare da idonee attestazioni o accertamenti eseguiti dal Comune.

ART. 20 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non sia effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 metri.
4. Le riduzioni previste al comma 3 sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a. che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato, all'Azienda che gestisce il servizio che rilascerà certificazione, fermo restando che l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
 - b. che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo non inferiore a 9 mesi.

ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 60%;
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
 2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
 3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 4. Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, dall'anno 2015 è stabilita la riduzione di due terzi della TARI per l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.
- Non si ritiene necessario che l'immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all'AIRE. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione prevista al comma 1 punto c. Il contribuente deve presentare un'autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti suindicati.

ART. 22 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza, da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi o da ulteriore idonea documentazione.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

3. Sono esentati dal pagamento della tassa:

- a) i locali e aree utilizzati per l'esercizio di culto -ammessi dallo Stato- e loro attività connesse, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;
- b) i locali e le aree detenute a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

ART. 23 - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. E' prevista la riduzione del tributo sino ad un massimo di € 500,00 ad anno, o proporzionato ad anno, per tutto il periodo di vita del cane per le utenze domestiche i cui soggetti passivi hanno avuto assegnati in affidamento o adozione da parte del Comune cani randagi che diversamente sarebbero stati ricoverati in rifugi autorizzati.

2. L'agevolazione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data della determinazione di adozione del cane, effettuata dal settore comunale competente e contestualmente è presentata la dichiarazione ai fini tari. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. L'agevolazione compete per un solo immobile e per le relative pertinenze.

4. Sono esentati fabbricati non abitabili e senza alcuna utenza allacciata, per i quali i proprietari devono attestare e dimostrare tale situazione.

5. E' prevista per le utenze domestiche la riduzione del 30 % del tributo dovuto da nuclei familiari composti con soggetti aventi diritto all'assistenza secondo l'art. 3, comma 3 della L. 104/92 ed indicatore ISEE non superiore all'importo di € 8.000,00, dietro presentazione di richiesta del contribuente da effettuare ogni anno entro il termine di deliberazione delle tariffe.

ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. In ogni caso l'ammontare del tributo non può essere inferiore al 60%, con esclusione della riduzione prevista dal precedente art. 21, comma 4.

ART. 25 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli è inserito nel piano finanziario in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - VERSAMENTO

ART. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 27 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 28 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, se attivate dal comune.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in cinque rate bimestrali o in unica soluzione entro il mese il 16 giugno di ciascun anno. La scadenza delle rate verrà fissata dalla deliberazione che approva le tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Come stabilito dall'art. 25 della legge 289/2002, il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 29 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o Pec. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, dalla data di invio per la posta elettronica e Pec.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La compensazione avviene fra debiti relativi alla Tari e crediti relativi a Tari maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo utente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, determinati ed esigibili e non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO V – ACCERTAMENTO

ART. 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per le operazioni summenzionate, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. L'attività di accertamento e la successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti, anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art.52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

ART. 33 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un

quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Sono applicate le norme sul ravvedimento operoso, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 472/97.

2. Ai sensi dell'art 1, commi 696, 697, 698 e 699 della L. 147/2013 sono previste le seguenti sanzioni:
"696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi."

ART. 34- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tari l'istituto dell'accertamento con adesione.

ART. 35 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 36 - IMPORTI MINIMI

1. Come previsto dall'articolo 3, commi 10 e 11, del D.L. 16/2012, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali.

ART. 38 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è soppressa l'applicazione del Regolamento Tari, approvato con Delibera CC. N. 41, del 29/9/14 e successive modifiche.

ALLEGATO 1 -

Sono assimilate ai rifiuti urbani, le seguenti sostanze:

imballaggi quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata; contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e simil - pelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti; imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; accessori per l'informatica. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

**Allegato 2 - Categorie di utenze non domestiche
Comuni con meno di 5.000 abitanti**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Autosaloni, esposizioni
6. Alberghi con ristorante
7. Alberghi senza ristorante
8. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
9. Agenzie, studi professionali, uffici
10. Banche e istituti di credito
11. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
12. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
13. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
14. Barbiere, estetista, parrucchiere
15. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
16. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
17. Attività industriali con capannoni di produzione
- 18.. Attività artigianali di produzione beni specifici
19. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
20. Birrerie, hamburgerie, mense
21. Bar, caffè, pasticceria
22. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
23. Plurilicenze alimentari e miste
24. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
25. Ipermercati di generi misti
26. Discoteche, night club
27. Banchi di mercato generi alimentari

Proposta di Deliberazione n. ⁹ del 08/03/2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Lì 08/03/19



Il Responsabile del Settore
(Dott. Davide Mingrino)

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Lì 08/03/19



Il Responsabile del Settore
(Dott. Davide Mingrino)

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

Il Consigliere Anziano

D.ssa Proietto Rosalinda

Il Presidente del Consiglio

Dr. Scravaglieri Pietro

Il Segretario Comunale

Dr. Ensabella Filippo

Pubblicata all'albo Pretorio on line:

il 29-03-2019 per giorni

consecutivi

IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione diviene esecutiva il _____

☐ immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2;

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto, ai sensi dell' art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO		SETTORE AMM.VO	
Pres.te C.C.		SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI		SETTORE U.T.C.	
		SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Lì, ...

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

E' copia conforme al suo originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.